

# **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DEL "BIKE GARAGE" , CORTE DI VIA BUTIGNI, MASSA MARITTIMA**

## **Capitolato Speciale**

### **1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha come oggetto il servizio di gestione del Bike Garage, sito nella corte di via Butigni a Massa Marittima , di proprietà del Comune di Massa Marittima, così come meglio individuato nella planimetria allegata alla lettera D al presente capitolato.

Ai sensi dell'articolo 165, comma 2 del Dgls 50/2016 e ssmmii, al concessionario sarà riconosciuto il diritto di godimento su questo immobile, la cui utilizzazione è strumentale e tecnicamente connessa all'oggetto della concessione.

I servizi, che costituiscono sia in termini economici che funzionali l'oggetto principale del contratto, consistono principalmente in:

- deposito e custodia biciclette;
- noleggio biciclette;
- servizio guide percorsi mtb
- organizzazione e gestione di info point legato al turismo sportivo;
- gestione tecnica e funzionale dello spazio attrezzato;
- allestimento degli spazi funzionali all'attività.

L'immobile oggetto della Concessione è costituito dai seguenti beni:

- corte urbana con porticato adiacente al Museo Archeologico di Massa Marittima .

L'immobile necessita di messa in sicurezza del porticato esistente.

La messa in sicurezza, da effettuare prima dell'attivazione del servizio, è a totale carico del concessionario.

Il servizio affidato in concessione, dovrà essere garantito nelle seguenti fasce orarie minime:

**estivo - da maggio a settembre (tutti i giorni): dalle ore 11.00 alle ore 18.00**

**invernale - da ottobre ad aprile (tutti i giorni): dalle ore 11.00 alle ore 16.00**

Il concessionario non potrà effettuare chiusura per ferie. In caso di chiusura dovute ad eventi improvvisi il futuro gestore dovrà esporre adeguata informativa in luogo visibile per l'utenza.

Il concessionario dovrà garantire l'apertura del cancello di accesso alla Corte nelle ore di apertura del Museo Archeologico.

Il Concessionario dovrà garantire che lo spazio antistante le scale secondarie di accesso al Museo Archeologico rimanga sempre sgombro da ostacoli o arredi al fine di garantire il deflusso dell'uscita di sicurezza .

### **2 DURATA**

La concessione avrà la durata di 6 anni decorrenti dalla data di stipula della concessione.

### **3 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, ALLOCAZIONE RISCHI, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED ASPETTI ECONOMICI**

La concessione del servizio di gestione in oggetto assume a riferimento il piano economico-finanziario allegato al presente Capitolato.

Il PEF evidenzia, in particolare, che:

- a) la totalità dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi in oggetto resi al mercato;
- b) il rischio operativo è completamente trasferito in capo al concessionario.

Il PEF configura l'equilibrio economico-finanziario della concessione sulla base di un sistema che non prevede alcun contributo pubblico, né diretto né indiretto, da parte del Comune di Massa Marittima al concessionario.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico-finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.

In base a quanto previsto dal piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) e dell'art. 165, comma 1 de d.lgs. n. 50/2016 il concessionario assume in carico a sé, integralmente, il rischio operativo inerente la gestione delle attività oggetto della concessione

In relazione a quanto previsto dall'art. 165, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 si considerano fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio economico-finanziario e che possono comportare la revisione del PEF da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio cause di forza maggiore quali eventi climatici estremi o eventi calamitosi che comportino gravi danni alla sede dei locali e ne impediscano la gestione normale per un periodo superiore ai 60 giorni.

In ogni caso la revisione del PEF non può dare luogo a forme di contribuzione al concessionario da parte del Comune di Massa Marittima.

Qualora si verificano fatti riconducibili alle fattispecie previste nel precedente comma 6, il piano economico-finanziario può essere sottoposto a revisione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

In caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

### **4 VALORE DELLA CONCESSIONE**

Il valore complessivo stimato della concessione è pari ad € € **196.600 euro** (Euro centonovantaseimilaseicento/00) oltre IVA nella misura di legge.

Esso è determinato ai sensi dell'art. 167, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 dalla presunta totalità dei ricavi generata dalla gestione dei servizi di deposito custodito, noleggio biciclette, servizio guide mtb per l'intero periodo della concessione.

## 5 COSTI DI INVESTIMENTO

L'importo presunto dei costi dell'investimento a carico del concessionario per l'avvio e lo svolgimento della gestione è stimato **pari a euro 17.000,00** (oltre IVA nella misura di legge) .

## 6 CANONE DELLA CONCESSIONE

La concessione non prevede un canone.

## 7 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di quanto necessario per il regolare svolgimento delle attività di custodia, noleggio e cicli e servizio guida mtb.

La corte verrà consegnata priva delle attrezzature e degli allestimenti necessari allo svolgimento dell'attività.

- **Manutenzione straordinaria** : Il concessionario, prima dell'avvio del servizio è tenuto alla messa in sicurezza del porticato esistente, la cui spesa di manutenzione straordinaria è compresa nel costo di investimento iniziale.

Il concessionario, in merito alla messa in sicurezza del porticato esistente, è tenuto a farsi carico delle spese di progettazione, di direzione ed esecuzione dei lavori e del collaudo della struttura.

Il progetto dovrà essere sottoposto all'ufficio LLPP e ai Settori coinvolti per i pareri di competenza e per i relativi titoli abilitativi che saranno rilasciati con Delibera di Giunta Comunale.

I lavori saranno condotti secondo le disposizioni del Dgls 50/2016 e ssmmii;

I rimanenti costi relativi alla manutenzione straordinaria della corte, escluso la messa in sicurezza del porticato, sono a carico del concedente.

- **Manutenzione ordinaria**: Il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria degli spazi concessi;
- **Allestimento** : Il concessionario è tenuto ad arredare ed allestire gli spazi concessi per l'erogazione dei servizi oggetto di concessione;

L'arredamento e le attrezzature di proprietà del concessionario, alla scadenza della concessione, dovranno essere rimosse.

- **Impianti ed utenze** : La corte è data in concessione provvista di sole predisposizioni per l'impianto elettrico; il completamento dell'impiantistica relativa all'attività rimane a carico del Concessionario.

Le spese per l'attivazione e per i canoni delle utenze (acqua, luce, gas e telefonia) saranno a totale carico del Concessionario e dovranno essere trasmessi i consumi annui al Comune di Massa Marittima al fine di poter monitorare e trasmettere i dati al Ministero dello Sviluppo Economico come per gli altri edifici pubblici o ad uso pubblico.

- **Servizi igienici** : La corte non è dotata di locali igienici ne locali spogliatoio. Il Concessionario dovrà dichiarare le modalità di svolgimento del servizio garantendo ai dipendenti locali igienici e spogliatoio a supporto dello svolgimento dell'attività lavorativa o indicando modalità e orari di lavoro adeguati al rispetto degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dgls 81/2008 e ssmmii.
- **Attivazione del servizio** : Relativamente allo svolgimento dell'attività di noleggio cicli: Il Gestore dovrà inoltrare SCIA di apertura di attività di noleggio cicli al SUAP attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it).

Saranno totalmente a carico del Concessionario:

- 1) le assicurazioni necessarie ed attinenti i beni concessi e le relative attività;
- 2) l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e pratiche volte all'espletamento dei servizi prestati/offerti;
- 3) ogni opportuna tutela a favore dei visitatori e degli utenti dei servizi offerti;
- 4) l'allestimento dei locali interni con attrezzature e arredi idonei allo svolgimento del servizio di custodia, noleggio cicli e guida mtb;
- 5) Il pagamento di utenze, imposte e tasse connesse all'immobile ed al suo uso.
- 6) Nei casi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. il Concessionario dovrà redigere il DUVRI.
- 7) rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e gestione delle emergenze nell'espletamento della propria attività;
- 8) dotare gli addetti all'espletamento del servizio di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni ed istruirli in conformità alle vigenti leggi in materia (D. Lgs. n. 81/08);
- 9) impiegare esclusivamente personale i cui contratti siano in regola con le normative di settore, se impiegato con altre forme contrattuali che comunque dovranno essere previste dalla normativa vigente;
- 10) coprire con idonea polizza assicurativa per responsabilità civile tutti gli eventuali danni procurati a terzi durante lo svolgimento del servizio in oggetto, da tutti gli operatori, adibiti al servizio stesso, nonché da eventuale smarrimento/furto ;
- 11) ad assumere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio e la responsabilità per ogni eventuali danno, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o il personale con altro rapporto di lavoro, o i soci dovessero arrecare o che, comunque, nello svolgimento dell'attività in oggetto, o per cause ad esso inerenti, venissero arrecati, al proprio personale o a terzi, provvedendo direttamente al risarcimento dei danni ed esonerando Il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
- 12) ad applicare e a far applicare le leggi, regolamenti e disposizioni dei contratti collettivi di categoria e degli accordi sindacali vigenti in materia salariale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul luogo di lavoro sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia nei confronti dei lavoratori con

rapporto di lavoro regolamentato con le altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

Il Concessionario sarà inoltre tenuto:

- 13) a garantire lo svolgimento del servizio affidato in Concessione nelle seguenti fasce orarie minime:

**estivo - da maggio a settembre (tutti i giorni): dalle ore 11.00 alle ore 18.00**

**invernale - da ottobre ad aprile (tutti i giorni): dalle ore 11.00 alle ore 16.00**

**Il concessionario non potrà effettuare chiusura per ferie. In caso di chiusura dovute ad eventi improvvisi il futuro gestore dovrà esporre adeguata informativa in luogo visibile per l'utenza.**

A seguito dell'avvio della gestione potranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale modifiche dell'orario minimo che migliori condizioni del servizio prestato all'utenza della Bike Garage.

- 14) al termine della concessione, a restituire l'immobile nello stato di fatto in cui lo ha ricevuto, salvo il naturale degrado/usura derivante dal suo utilizzo.
- 15) a nominare un Responsabile di gestione del contratto, comunicandone i dati all'Ente aggiudicatore prima della stipula del medesimo, cui fare riferimento per tutte le attività relative alla gestione del servizio
- 16) a rendicontare al Responsabile del Procedimento, con cadenza annuale, in merito ai risultati della sua gestione ed al rispetto delle condizioni di utilizzo dell'immobile;
- 17) a produrre le certificazioni di conformità alla normativa vigente e marcature CE degli allestimenti e attrezzature utilizzate
- 18) ad effettuare tutte le attività di controllo quotidiano dei cicli dati a noleggio per garantirne la completa funzionalità e sicurezza;
- 19) a predisporre un piano di comunicazione e marketing dei servizi della Bike Garage che promuova il turismo sportivo e la rete sentieristica ed escursionistica territoriale nonché il progetto di collegamento sostenibile tra i Musei della Maremma, diffondendo i servizi offerti nel Comune che dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale. Tale piano dovrà coordinarsi con le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale inerenti la turismo sportivo e alla mobilità sostenibile; Si precisa che le attrezzature e gli allestimenti che saranno installati a carico del concessionario dovranno essere a norma di legge; il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della corretta installazione e dell'utilizzo delle stesse. Il concessionario, inoltre, risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del Comune stesso.
- 20) A consentire all'Amministrazione l'utilizzo degli spazi concessi qualora siano necessarie opere di manutenzione ordinaria o straordinaria del complesso adiacente di proprietà comunale;
- 21) A consentire all'Amministrazione la modifica degli spazi concessi con opere di manutenzione straordinaria o nuove costruzioni atte a garantire l'accessibilità al complesso adiacente di proprietà comunale;

## **8 DIVIETI DEL CONCESSIONARIO**

Al concessionario vengono imposti i seguenti divieti:

- di sub-concedere in tutto o in parte la concessione dei locali e dell'attività;
- di cedere il contratto di concessione del servizio in oggetto;

- di esercitare attività non autorizzate dal Comune ;
- di apportare modifiche alle strutture ed agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune ;

## **9 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO**

In relazione alle prestazioni oggetto della concessione il subappalto non è ammesso

Nella presente procedura non è previsto l'istituto dell'avvalimento, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 172, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

## **10 RICONSEGNA DEI LOCALI**

Al termine del rapporto contrattuale, per naturale scadenza, per revoca o per risoluzione, il concessionario avrà l'obbligo di provvedere a proprie cure e spese, alla rimozione delle attrezzature presenti nel locale e di proprietà del concessionario.

In caso di mancato adempimento vi provvederà il Comune addebitando le spese sostenute al concessionario, recuperandole con il privilegio fiscale e aumentate del 10% a titolo di penale.

La struttura dovrà essere consegnata al Comune in buono stato di conservazione generale, fatta salva la normale usura derivante dall'attività svolta.

Ogni eventuale danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del suo risarcimento.

Il danno accertato e quantificato dal Comune è dallo stesso recuperato mediante incameramento totale o parziale della fideiussione. Pertanto non si procede allo svincolo della cauzione definitiva in presenza di pendenze risarcitorie.

## **11 PENALI**

Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni anno sulla base dell'indice generale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT:

- euro 100,00 per negligenza nella cura dei locali accertata mediante sopralluogo effettuato dal personale dell'ufficio tecnico comunale;
- euro 250,00 per mancata tempestiva segnalazione della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- da euro 50,00 a euro 1.000,00 a esclusiva discrezione del Comune ma comunque proporzionale al non adempimento dell'obbligo contrattuale, per mancata ottemperanza agli obblighi previsti.

Il Comune richiederà il pagamento della penale nei modi di legge.

Qualora il Concessionario non ottemperi entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

## **12 NORME IN MATERIA DI IMPIEGO DEL PERSONALE**

Il concessionario dovrà osservare, per quanto concerne il personale impiegato per l'espletamento delle diverse attività, gli obblighi di legge connessi alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché in materia previdenziale, infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. Il concessionario dovrà conoscere e rispettare tutte le Leggi, i Decreti, le norme e le ordinanze in vigore in materia di assunzioni di trattamento della manodopera in genere, con rispetto dei minimi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro. Resta inteso e confermato che, per l'esecuzione dell'incarico, il Concessionario si servirà di proprio personale in possesso dei requisiti di legge. Il rapporto di lavoro del personale impegnato non si configura, né sul piano formale, né sul piano sostanziale, quale rapporto di lavoro subordinato con il Comune.

Il personale impiegato nelle diverse attività inerenti la concessione del Bike Garage dovrà essere in possesso di ogni altro requisito imposto dalla normativa vigente applicabile anche in materia di igiene e sicurezza.

## **13 MIGLIORIE E SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

La realizzazione di migliorie che il Concessionario intenderà apportare nel locale oggetto di concessione dovrà essere concordato con il Settore Lavori Pubblici del Comune e dovrà avvenire previo conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge che il concessionario si impegna fin d'ora ad acquisire a sue cure e spese.

## **15 CONTROLLI**

L'amministrazione Comunale potrà svolgere, anche per mezzo di incaricati di sua fiducia, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, appositi controlli volti ad accertare il regolare svolgimento dell'attività nonché il corretto utilizzo dei locali, degli impianti e delle attrezzature. A tal fine gli incaricati dal Comune hanno diritto di accedere, in qualunque momento, all'immobile oggetto della presente concessione e dovranno segnalare le carenze riscontrate.

## **16 CHIUSURA DELL'IMMOBILE**

L'amministrazione comunale potrà chiudere l'immobile per motivi di sicurezza o per proprie esigenze senza che ciò possa costituire ragione per la richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta da parte del concessionario.

## **17 GARANZIE**

A garanzia degli obblighi contrattuali e dell'obbligo dell'eventuale risarcimento del danno, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione

della concessione, **una garanzia definitiva pari al 10% del valore della concessione come risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di gara**, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, richiamato dall'art. 103, comma 1, dello stesso decreto, tale garanzia può essere costituita, a scelta del Concessionario, da:

- fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La fideiussione dovrà essere presentata in originale, predisposta sulla base dello schema tipo 1.2 "garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123, opportunamente integrata con le disposizioni di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo 50/2016;
- ricevuta attestante il **bonifico bancario** sul conto intestato a Comune di Massa Marittima IBAN: IT19D0103072290000000646477, intestato a "Servizio Tesoreria – Comune di Massa Marittima" ;
- In ogni caso, la garanzia deve contenere la clausola espressa in cui viene attribuita al Comune creditore la facoltà di procedere direttamente all'escussione del garante, ovvero, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
- La cauzione definitiva s'intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Pertanto il Comune ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche in caso di applicazione delle penali.
- Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrarla entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi della riduzione, anche a prescindere dalla specifica richiesta del Comune, a pena di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), del D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e del suddetto art. 13.
- Richiamato l'art. 164, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e tenuto conto dell'attività oggetto del contratto, **la garanzia definitiva dovrà avere una durata di 6 anni;**
- In ogni caso la cauzione verrà svincolata, con provvedimento dirigenziale, previa verifica dell'esatto



adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in genere, della regolare esecuzione del servizio, e dopo che sia stato regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto.

- Il Concessionario dovrà accollarsi ogni responsabilità in merito a danni, causati da terzi o dal concessionario stesso, a strutture, a persone e cose avvenuti nel corso della gestione, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

Ai fini della copertura dei rischi di cui alla presente concessione, l'aggiudicatario presenta prima della stipula del contratto **specifico assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose**, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto della concessione compresa la conduzione complessiva dei locali costituenti la struttura e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni.

Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere massimali di garanzia come di seguito:

sezione RCT non inferiori a euro 200.000,00 unico

sezione RCO non inferiori ad di euro 200.000 per sinistro

Dovranno essere inserite inoltre le seguenti clausole:

Interruzione attività di terzi

Danni alle cose in consegna e custodia

Rimangono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti nella prescritta polizza.

Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione delle garanzie e polizze assicurative di cui sopra potrà essere posto a carico del Comune.

## **18 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE**

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto in caso di:

- cattiva manutenzione della corte esterna;
- inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto;
- mancato adeguamento del locale in materia di sicurezza;
- in caso di mancato rinnovo annuale delle polizze assicurative previste di cui all'art.17, per il medesimo importo, entro il termine massimo di quindici giorni dalle rispettive scadenze annuali;

Il Comune si riserverà inoltre la facoltà di risolvere unilateralmente e in qualsiasi momento il contratto nei seguenti casi:

- mancata attivazione del servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di 120 giorni dalla stipula del contratto o dalla data di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- chiusura servizio, senza giustificato motivo;
- inosservanza di norme di sicurezza e/o di igiene;

- grave violazione degli obblighi di conservazione/tenuta dei libri contabili;
- dichiarazione di insolvenza o messa in liquidazione o cessazione di attività del concessionario;
- passato in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;
- inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative all'attività di Concessionario del servizio affidato
- sub-concessione o cessione a terzi
- L'istanza di risoluzione potrà essere notificata anche con semplice raccomandata postale con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Il concessionario non potrà pretendere dal Comune nessun risarcimento o indennizzo di sorta

**Il Comune si riserva di risolvere il contratto anticipatamente qualora sussistano ragioni di interesse pubblico o l'Ente ritenga necessario modificare la destinazione d'uso degli spazi.**

**Il Comune risolverà il contratto con un preavviso di 30 giorni a mezzo pec.**

**In questo caso, sarà riconosciuto al concessionario un rimborso per le spese di manutenzione straordinaria eseguite sul porticato così determinato : importo dei lavori di manutenzione straordinaria del porticato x ( 6 – anni di espletamento del servizio) / 6 ;**

**Al concessionario non saranno riconosciuti rimborsi per mancato incasso;**

## **20 SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRAZIONE**

Sono poste interamente a carico del concessionario, tutte le spese contrattuali, di registrazione nessuna esclusa.

## **21 CONTROVERSIE**

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

## **22 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti si richiamano alle norme del Codice Civile ed ogni altra vigente disposizione in materia.